

si richiede, è desiderabile che non vengano prese da un numero troppo ristretto di membri. Per conseguenza la Commissione non può a meno che insistere nella sua proposta che il numero legale sia fissato a sette, e spera che sarà dalla Camera approvata.

**SPURGAZZI.** Nel secondo alinea di questo articolo 3, secondo il progetto del Ministero, mi sembra che sia provveduto non solamente a che la Commissione possa legalmente deliberare essendo soltanto in numero di sei, ma anche a che le votazioni, le quali possano occorrere quando la Commissione sia costituita di un numero maggiore di membri, o sia anche al completo, abbiano un esito certo e determinato.

Se noi poniamo mente che, ancorchè la Commissione trovisi completa, può avvenire benissimo il caso che sei membri opinino in un senso, e gli altri sei in un altro, ne viene di necessità che anche in questo caso di parità di voti si deve provvedere alla validità delle deliberazioni. Egli è pertanto indispensabile che questa preponderanza del voto sia mantenuta al presidente, perchè altrimenti potrebbe poi frequentemente occorrere che non si potesse deliberare.

**PRESIDENTE.** Propone dunque un altro emendamento?

**SPURGAZZI.** Io conserverei il secondo paragrafo nel terzo articolo tal quale si trova nel progetto del Ministero, perchè, mentre ripara all'inconveniente che si rende manifesto per le osservazioni opportunamente fatte dal signor ministro, provvede sufficientemente a che per le deliberazioni concorra quel numero che è per le medesime richiesto.

**GIOVANOLA, relatore.** L'onorevole preopinante non ha avvertito che il numero dei membri formanti la Commissione non è già di 12, ma sibbene di 11, cifra alla quale fu ridotta appunto nell'altro ramo del Parlamento, affinchè per l'imparità si rendesse più facile la formazione della maggioranza dei voti. Pertanto il numero dei membri presenti della Commissione sarà impari, sia che essa si trovi al completo, sia che consti solamente del numero necessario per rendere valida la deliberazione, e non vi ha necessità dello straordinario rimedio reclamato dal signor ministro; quando pure fosse pari il numero dei membri presenti, non vi è nessun inconveniente nel seguire la massima praticata generalmente negli altri corpi deliberativi-giudicanti, che cioè quando una proposta non ottiene la maggioranza dei membri presenti, non si ritiene approvata.

**ARA.** Mi pare che il caso previsto dal deputato Spurgazzi possa anche occorrere qualora intervengano otto membri: credo dunque sia conveniente lasciare che in caso di parità vi sia la preponderanza del voto del presidente.

**PRESIDENTE.** Due sono adunque le questioni: la prima di vedere se nel corpo deliberante siano necessari sei o sette membri; e la seconda, se in ogni caso debba stabilirsi la preponderanza del voto del presidente.

**LANZA, ministro delle finanze.** Secondo il modo di vedere del Ministero, pare che la questione del numero

sia collegata intrinsecamente anche con l'attribuzione data al presidente di potere, in caso di parità di voti, avere la preponderanza; giacchè, se non fosse per questo motivo, il Ministero non farebbe opposizione a che si stabilisse un numero dispari di membri.

Egli ha scelto il numero 6, appunto per ovviare al pericolo che la Commissione non si trovasse in numero: e nello stesso tempo, per evitare anche l'inconveniente che in diversi casi il numero dei voti fosse pari, ha stabilito che in questo caso il voto del presidente fosse prevalente. Laonde mi pare che la questione del numero sia collegata, se non direttamente, almeno indirettamente con quella della prevalenza del voto del presidente, nel caso sempre di parità di voti.

**PRESIDENTE.** Le osservazioni del signor ministro provano che non c'è alcun legame tra il numero dei componenti e la preponderanza che deve avere il voto del presidente. La ragione per cui si proponeva di dare la preponderanza al voto del presidente si era per evitare l'inconveniente che i voti si trovassero in numero pari; ma siccome quest'inconveniente si può anche verificare, qualora la Commissione sia composta di un numero dispari di membri, perchè può arrivare che non ve ne sia presente che un numero pari, così io credo che si possa prima di tutto mettere ai voti quanti membri debbano essere presenti alle adunanze perchè siano valide le deliberazioni della Giunta, e poi se debba darsi la preponderanza al voto del presidente.

**GIOVANOLA, relatore.** La Commissione crede di dovere insistere nella sua proposta che non vi possa essere preponderanza pel voto del presidente della Commissione di vigilanza per l'amministrazione del debito pubblico.

Oltre che il suo sistema è conforme agli usi generali, è anche raccomandato dalle speciali incombenze di questa Giunta, la quale deve godere opinione di indipendenza presso la grande massa dei privati creditori dello Stato, alla cui tutela è principalmente destinata. E maggiore sarà la presunzione di indipendenza se il presidente, nominato dal Governo, non abbia diritto ad un doppio voto. Operando diversamente, sarebbe un esagerare l'azione del Governo con pregiudizio della nuova istituzione.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti separatamente queste due questioni.

Il Ministero propone che la Commissione possa deliberare quando trovinsi presenti sei membri di essa; la Giunta invece vuole che siano sette. Il Ministero propone che a voti pari debba essere preponderante il voto del presidente; la Giunta respinge questa proposta.

Metterò prima ai voti la proposta della Commissione che, come emendamento, deve avere la precedenza.

Coloro che sono d'avviso che per la validità delle deliberazioni della Commissione sia necessaria la presenza di sette membri della medesima, vogliano alzarsi.

(La Camera approva.)

Ora metterò ai voti la preponderanza del voto del presidente.